

3.5 corretto Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Laniece

Art. 3

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

*Emendamenti approvati nelle sedute materne
del 9-12-2019-*

N.B. = Attenzione mancano testi tifozianti

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'esenzione ai fini IRPEF della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Dal punto di vista finanziario, in base ai dati INPS, risulta un ammontare delle anticipazioni Naspi erogato nell'anno 2018 di circa 222 milioni di euro a 18.600 soggetti. Ai fini della stima si dispone quindi dell'ammontare potenziale che potrebbe essere destinato alla sottoscrizione in oggetto. Non avendo a disposizione informazioni circa il numero di soggetti che potrebbero aderire si assume che la quota di soggetti interessati dall'esenzione sia pari all'1 per cento. Applicando un'aliquota marginale media del 23 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -0,51 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente -0,03 e -0,01 milioni di euro.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	-0,37	-0,51	-0,51
Addizionale regionale	0,00	-0,03	-0,03
Addizionale comunale	0,00	-0,02	-0,01
Totale	-0,37	-0,56	-0,56

Milioni di euro

Workersbuyout

6.0.49 Testo 2

26.0.9 Testo.2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis"

(Misura in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione NAspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NAspi anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.”.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 0,37 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

7.3 (testo 3)

Matera TH

Manca, Ferrari, Taricco

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di *veichle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)";

b) al comma 2 dopo la parola: "2019", sono aggiunte le seguenti: "e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021". Al medesimo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie";

c) al comma 3 dopo le parole: "1,5 milioni di euro per il 2019", sono aggiunte le seguenti: "e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021"».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

8.25 (Rif. Testo 2)

USUCA T3

Comincini, Conzatti, Rampi

Art. 8

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente Legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello *Sport*, viene stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 300.000;

Art. 8

Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:

«24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede Conferenza unificata, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di Regia per il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante del Dipartimento degli affari regionali, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, , rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente.»

8.0.19 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

8.146 testo 2 Ferro

Art. 8

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«31-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per il 2020.»

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milione di euro per il 2020.

8.0.24

Arrigoni, Ferrero, Tosato, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Nel comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e dopo le parole: "la predetta data" sono inserite le seguenti parole: ", ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza"».

8.0.29 testo 2-corretto Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Valle d'Aosta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

MSWA TS

8.0.31 (Rif. Testo 4)

Comincini, Conzatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

1. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.».

11.0.20 TESTO 2

Santillo, Mininno, Leone, Florida, Moronese, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Presutto, Angrisani, D'Angelo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 11-*bis*

(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: "edifici pubblici contaminati da amianto", sono inserite le seguenti: "comprese le navi militari".
2. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Carta Geologica

11.0.23 testo 2 Moronese, L'Abbate, Guidolin, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Quarto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Stanziamanti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

SAD

11.0.32 Testo 3 De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes

Art. 94

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Per studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020 una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

3. La commissione di cui al comma 2 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

4. Alla Commissione di cui al comma 2, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, viene assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

12.6

Steger, Durnwalder, Unterberger, Lanicce, Bressa, Marco Pellegrini, L'Abbate

Art. 12

Al comma 1, le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida,» sono sostituite dalle seguenti: «alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,».

LSU

18.0.78 testo 2 corretto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

RELAZIONE TECNICA

Il cofinanziamento statale è stabilito nel limite di 30 milioni di euro calcolato sulla base delle informazioni fornite dalla regione Calabria che ha in corso contratti a tempo determinato e che ha comunicato in data 11 novembre 2019 la trasformazione entro il 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per circa 800 unità, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario per la copertura della proroga dei contratti a tempo determinato rispetto alle annualità precedenti (da 50 milioni a 30 milioni di euro). Si precisa che tale finanziamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché risulta compreso nello stanziamento annuale di 50 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La proroga delle Convenzioni disposta dal comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, sono già finanziate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

25.0.7 (testo 2) corretto

UNCA T3

Bini, Taricco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 56-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. n. 2135 c. c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento".

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 4,08 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022

ISSA T3

Scuola SISSA

28.34 (testo 2) Corretto

Pittoni, Saponara, Barbaro, Ferrero, Rivolta, Zuliani, Faggi, Tosato

Art. 28

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

3.5 corretto Steger, Unterberger, Durnwalder, Bressa, Laniece

Art. 3

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

*Emendamenti approvati nelle sedute materne
del 9-12-2019-*

N.B. = Attenzione mancano testi tifozianti

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'esenzione ai fini IRPEF della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Dal punto di vista finanziario, in base ai dati INPS, risulta un ammontare delle anticipazioni Naspi erogato nell'anno 2018 di circa 222 milioni di euro a 18.600 soggetti. Ai fini della stima si dispone quindi dell'ammontare potenziale che potrebbe essere destinato alla sottoscrizione in oggetto. Non avendo a disposizione informazioni circa il numero di soggetti che potrebbero aderire si assume che la quota di soggetti interessati dall'esenzione sia pari all'1 per cento. Applicando un'aliquota marginale media del 23 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -0,51 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente -0,03 e -0,01 milioni di euro.

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	-0,37	-0,51	-0,51
Addizionale regionale	0,00	-0,03	-0,03
Addizionale comunale	0,00	-0,02	-0,01
Totale	-0,37	-0,56	-0,56

Milioni di euro

Workersbuyout

6.0.49 Testo 2

26.0.9 Testo.2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis"

(Misura in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione NAspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità)

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NAspi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NAspi anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.”.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 0,37 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

7.3 (testo 3)

Matera TH

Manca, Ferrari, Taricco

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del Paese è autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di *veichle ramming-attack* attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN)";

b) al comma 2 dopo la parola: "2019", sono aggiunte le seguenti: "e di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021". Al medesimo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie";

c) al comma 3 dopo le parole: "1,5 milioni di euro per il 2019", sono aggiunte le seguenti: "e a 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021"».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

8.25 (Rif. Testo 2)

USUCA T3

Comincini, Conzatti, Rampi

Art. 8

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente Legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.»

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 300.000;

Art. 8

Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:

«24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

24-bis. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-bis, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede Conferenza unificata, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di Regia per il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante del Dipartimento degli affari regionali, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, , rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente.»

8.0.19 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, Testor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

8.146 testo 2 Ferro

Art. 8

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«31-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per il 2020.»

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milione di euro per il 2020.

8.0.24

Arrigoni, Ferrero, Tosato, Pietro Pisani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Nel comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e dopo le parole: "la predetta data" sono inserite le seguenti parole: ", ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza"».

8.0.29 testo 2-corretto Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Valle d'Aosta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta è assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

MSWEA TS

8.0.31 (Rif. Testo 4)

Comincini, Conzatti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

1. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.».

11.0.20 TESTO 2

Santillo, Mininno, Leone, Florida, Moronese, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Presutto, Angrisani, D'Angelo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 11-*bis*

(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: "edifici pubblici contaminati da amianto", sono inserite le seguenti: "comprese le navi militari".
2. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Carta Geologica

11.0.23 testo 2 Moronese, L'Abbate, Guidolin, Di Girolamo, La Mura, Puglia, Quarto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Stanziamanti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo a di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

SAD

11.0.32 Testo 3 De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes

Art. 94

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Per studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020 una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

3. La commissione di cui al comma 2 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

4. Alla Commissione di cui al comma 2, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, viene assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

12.6

Steger, Durnwalder, Unterberger, Laniece, Bressa, Marco Pellegrini, L'Abbate

Art. 12

Al comma 1, le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida,» sono sostituite dalle seguenti: «alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,».

LSU

18.0.78 testo 2 corretto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

RELAZIONE TECNICA

Il cofinanziamento statale è stabilito nel limite di 30 milioni di euro calcolato sulla base delle informazioni fornite dalla regione Calabria che ha in corso contratti a tempo determinato e che ha comunicato in data 11 novembre 2019 la trasformazione entro il 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per circa 800 unità, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario per la copertura della proroga dei contratti a tempo determinato rispetto alle annualità precedenti (da 50 milioni a 30 milioni di euro). Si precisa che tale finanziamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché risulta compreso nello stanziamento annuale di 50 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La proroga delle Convenzioni disposta dal comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000, sono già finanziate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

25.0.7 (testo 2) corretto

UNCA T3

Bini, Taricco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 56-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. n. 2135 c. c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento".

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 4,08 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022

MANCA T3

DSU

28.46 (testo 2) corretto Verducci, Iori, Manca

28.48 DE Petris (testo 2 corretto)

20.49 Monbtevecchi (testo 2) corretto

28.50

Art. 28

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «31 milioni».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.32 testo 2

Ronzulli, Angrisani, Bini, Bertacco, Saponara, Binetti, Segre, Unterberger, Boldrini, D'Angelo, Florida, Giro, Malan, Mantovani, Matrisciano, Mautone, Pillon, Grassi, Fedeli, Damiani, Sbroolini, Vono, Rivolta

45.0.6

Art. 28

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza del contrasto ad ogni forma di discriminazione nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

28.88 testo 2 Montevocchi, Santillo, Dell'Olio, Granato, Marilotti, Angrisani

Art. 28

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.0.28 TESTO CORRETTO

Iori, Errani, Faraone, Zanda, Verducci, Cerno, Sbroliini, Presutto, Montevecchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)

1. Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 2, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dalla "*European Strategy Forum on Research Infrastructures*" (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 1, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

28.0.80 testo 2 NENCINI, COMINCINI, CONZATTI
28.0.76 testo 2 Verducci, Iori, Rampi, Manca, Nannicini
28.0.77 Fazzolari, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per l'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

MANCA T3

28.0.54 (testo 2 corretto) Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

UGUALE A 28.0.53 (PD) Manca, Iori, Verducci

Art. 28

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis: 1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,81 milioni per l'anno 2020, e euro 3,55 milioni per l'anno 2021.

Ddl 1586 – Legge di Bilancio 2020

Elenco emendamenti di interesse aggiornato alle sedute di lunedì 9 dicembre.

Senato della Repubblica

La Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di oggi martedì 10 dicembre 2019, alle ore 9.

Assemblea - In relazione all'andamento dei lavori della 5a Commissione sulla legge di bilancio, è stata convocata la **Conferenza dei Capigruppo** che ha rimodulato il calendario: **giovedì 12 dicembre**, dopo il dibattito sul finanziamento dei partiti, dalle ore 12 alle 24 **si svolgerà la discussione della legge di bilancio che proseguirà venerdì senza orario di chiusura.**

DISEGNO DI LEGGE

Commissione Bilancio (5ª) – Sede referente - [\(1586\)](#) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)* (Rapporti della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª, della 14ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

Lunedì 9 Dicembre 2019 (19,40 - 20,00)

[Seguito dell'esame e rinvio](#)

[Emendamenti dei Relatori](#)

Nella seduta pomeridiana di lunedì 9 dicembre è proseguito l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre.

E' stata revocata l'inammissibilità dell'emendamento 17.1000/18.

E' stato ritirato l'emendamento 28.8.

Sono stati presentati gli emendamenti dei relatori, 8.2000, 8.2001, 10.2000, 12.2000, 17.0.2000, 17.0.2001, 18.2000, 18.2001, 18.0.2000, 18.0.2001, 18.0.2002, 28.2000, 28.0.2000, 34.2000, 47.0.2000, 47.0.2001, 49.0.2000, 49.0.2001, 52.0.2000, 55.0.2000, 58.0.2000, 70.2000, 72.2000, 73.0.2000, 86.2000, 95.2000, 96.2000, 97.2000 e 100.2000.

Sono stati presentati gli ulteriori emendamenti dei relatori 6.2000, 7.2000, 8.2002, 8.2003, 11.2000, 25.2000, 28.2001, 28.0.2001, 32.0.2000, 39.2000, 40.2000, 44.2000, 44.2001, 47.2000, 58.0.2001, 58.0.2002, 50.0.2003, 63.2000, 91.0.2000, 91.0.2001 e 91.0.2002, **in relazione ai quali il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato per domani, martedì 10 dicembre, alle ore 14.**

Sono stati presentati gli ulteriori subemendamenti dei relatori 17.1000/2000 e 18.0.1000/6.

Dopo l'intervento del relatore STEFANO (PD), il quale ha proposto di riprendere l'esame degli emendamenti originariamente accantonati, è intervenuto il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) per chiedere ragguagli circa le proposte emendative che si intendono effettivamente esaminare.

Il relatore STEFANO (PD) ha precisato che la Commissione è ormai in condizione di riprendere l'esame degli emendamenti accantonati e segnalati a partire dall'articolo 3.

Il senatore CALANDRINI (FdI), ribadendo la disponibilità della propria parte politica ad esaminare analiticamente le proposte emendative formulate da ultimo dai relatori e dal Governo, ha sollecitato la Presidenza a garantire comunque una maggiore chiarezza circa i testi e gli emendamenti che si intende iniziare a porre in votazione.

Il presidente PESCO ha fatto riferimento al lavoro ormai pressoché compiuto di valutazione da parte dei relatori degli emendamenti riformulati.

A giudizio del senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) sarebbe opportuno conoscere anche informalmente l'esito di tale valutazione.

Il presidente PESCO ha rinviato per le ore 21 la seduta notturna già prevista per le ore 20,30 di oggi, per il seguito dell'esame.

Ulteriori emendamenti dei RELATORI

6.2000 – INPS

7.2000 – Cortina giochi

8.2002 – Affidamento lavori opere pubbliche

8.2003 – Rete viaria Commissario Regione Sicilia

11.2000 – Zone economiche Ambientali

25.2000 – Ristrutturazione facciate

28.2001 – Provvedimenti giudiziari condanne definitiva 2019

28.0.2001 – Educazione finanziaria

32.0.2000 – Banche credito cooperativo

39.2000 – Società per azioni soggette a controllo

40.2000 – Fondo autosufficienze

44.2001 – Fiera del libro di Francoforte

47.2000 – Inail – Banca dati informatizzata

58.0.2001 – Ammortizzatori sociali (Anpal)

58.0.2002 – Incentivo esodo lavoratori editoria

58.0.2003 – Fondo vittime infortuni

63.2000 – Fondo celebrazioni 50 anni Regioni

91.0.2000 – Doppia imposizione Agenzia entrate

91.0.2001 – Codice fiscale intermediari finanziari statunitense

91.0.2002 – Trattamento fiscale Università non statali

Di seguito riportiamo il testo del subemendamento 17.1000/2000 presentato all'emendamento del Governo 17.1000, poiché inviato con delle parti mancanti (pagine dispari erroneamente non scansionate)

Art. 17

17.1000/2000

I Relatori

All'emendamento 17.1000:

a) capoverso «articolo 79»,

sostituire la lettera f), con la seguente: «f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo nonché su quella contenuta in MACSI che siano realizzati con più materiali non immediatamente separabili e nei quali la materia plastica di cui al comma 1 sia inferiore al 40 per cento in peso".»

e nella lettera i), sostituire le parole: «da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*», con le seguenti: «da pubblicare, entro il mese di maggio dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*»;

b) dopo il capoverso «articolo 79», aggiungere il seguente capoverso: «Conseguentemente all'articolo 82, nel comma 15, le parole: "da adottare entro il mese di febbraio dell'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "da pubblicare, entro il mese di agosto dell'anno 2020, nella *Gazzetta Ufficiale*"»;

c) capoverso «articolo 17», sostituire le parole: «65 milioni di euro annui», con le seguenti: «65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e 165 milioni di euro a decorrere dal 2022»;

d) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 18, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole ', per il triennio 2019-2021,' sono soppresse."»;

e) dopo il secondo conseguentemente inserire il seguente: «All'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: "50 milioni per l'anno 2020", con le seguenti: "80 milioni per l'anno 2020".

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-**bis**.

(Misure per la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole "di 20 milioni di euro per l'anno 2018" sono aggiunte le seguenti "e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020";

dopo le parole "aree colpite da eventi sismici," è espunta la parola "nonché";

dopo le parole "della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari" sono aggiunte le seguenti: ", nonché all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, erogabili anche a favore del personale amministrativo."»;

f) capoverso «articolo 98»,

al comma 1 eliminare le parole: «A decorrere dall'anno 2020,» e sostituire le parole: «100 milioni di euro annui» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

al comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2020» con le parole: «100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024.»;

g) dopo il tredicesimo conseguentemente inserire il seguente: «Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente: "Art. 91-bis. (Cinque per mille). - All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è così riformulato: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".»;

h) capoverso «articolo 17», anteporre i seguenti:

«Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente: "Art. 8-bis. (Modalità di determinazione fondo crediti dubbia esigibilità). - 1. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 e 2021 nella missione "Fondi e Accantonamenti" ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto/competenza e in conto/residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui all'articolo 96, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi - in conto/competenza e in conto/residui - e gli accertamenti.»;

«All'articolo 13 le parole "1.650 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.750 milioni" e le parole "3.175 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3.375 milioni".»;

All'articolo 75, comma 1, capoverso 4-ter, le parole «sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» sono soppresse;

i) *l'ottavo conseguentemente è sostituito dal seguente:* «All'articolo 99 comma 2 sostituire le parole "è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "è incrementato di 308,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 405 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 475 milioni di euro per l'anno 2023, di 492,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 440 milioni di euro per l'anno 2025, di 638,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 580 milioni di euro per l'anno 2027 e 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2028"»;

j) *il tredicesimo conseguentemente è sostituito dal seguente:* «L'articolo 91 è sostituito dal seguente: "Art. 91 (Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione). - 1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;

c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni ferroviarie.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019."»;

k) *capoverso «articolo 76» le parole:* «A decorrere dal 1° luglio 2020» *sono sostituite dalle seguenti* «A decorrere dal 1° ottobre 2020»;

l) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:* «Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2021.

3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di "Fondo IPCEI", è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le

disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico".»;

a) *dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:* «L'articolo 93 è sostituito con il seguente:

"Art. 93

(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200.

4. A decorrere dal 1° marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

5. L'articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato".»;

a) *dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:*

1) «L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale,

nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0.

2. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 5, 6 e 7 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

3. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 6 e 7, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

7. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

8. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi precedenti è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 7, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, nel caso degli

investimenti di cui al comma 5, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 12 per gli investimenti di cui ai commi 6 e 7. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 6 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6 e 7, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

9. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

10. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 5 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

12. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 6 e 7, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano:

a. agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 5, effettuati tra il 1^o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b. agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 6 e 7, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2) l'articolo 38 è soppresso;

3) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 2 a 9.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività

produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) le spese per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari. Le attività per l'adeguamento di un prodotto

esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei *software* utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e

ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle :finanze 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla precedente lettera c).

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è

riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4 destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 8. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi 1 e seguenti, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 6.

9. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili

commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

10. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nel comma 1, le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese di cui ai commi precedenti.

4) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0', si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati all'articolo 22, comma 1, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi 1 e seguenti, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente il comma 23 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«23. Alle spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 20, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'articolo 23. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al predetto articolo 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

a) dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Versamento all'entrata delle disponibilità di tesoreria del fondo per le garanzie dello Stato)

1. Le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.».

Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 7, dopo il comma aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis.

(Interventi rete ferroviaria nazionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 40 milioni di euro nel 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026"».

Dopo il secondo conseguentemente aggiungere il seguente: «All'articolo 74, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di Stabilità e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente"».

Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:

«All'articolo 2, comma 1, le parole: "non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "non inferiore a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"».

b) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

«All'articolo 99 aggiungere in fine i seguenti commi:

"3-bis. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15:

a) Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;

b) Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

3-quater. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è ridotto di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

c) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente:

«All'articolo 61, aggiungere in fine 8-bis L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro'».

d) Al sedicesimo conseguentemente sostituire il seguente:

«Missione 29 -Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.D.V 1.8:

2020

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

Con il seguente:

Missione 29 -Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.D.V 1.8:

2020

CP: - 95.000.000

CS: - 95.000.000

Missione 6- Giustizia', programma 2 8: Autogoverno della magistratura U.D.V 19.3:

2020

CP: - 1.961.966

CS: - 1.961.966

2021

CP: - 1.961.966

CS: - 1.961.966

2022 e successivi

CP: - 1.961.966

CS: - 1.961.966

Missione 33 -Fondi da ripartire', programma 2: Fondi di riserva e speciali U.D.V 23.2:

2020

CP:

CS: - 48.500.000

2021

CP:

CS: - 123.700.000

2022 e successivi

CP:

CS: - 145.500.000

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Missione 13-Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma 4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.D.V 2.2:

2020

CP: - 13.000.000

CS: - 13.000.000

Lunedì 9 Dicembre 2019 (21,00 - 00,35)

Resoconto stenografico non ancora pubblicato

Seguito dell'esame e rinvio.

Sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.3 (testo corretto), 5.0.12, **7.1** Aree crisi, 7.2, **7.14** Metro C di Roma, **7.16** MOSE, 7.45, 8.33 (testo 2), **8.103** SP 29 nel comune di Valfurva (SO), **8.116 (testo 2)** Codice appalti art. 183 proposte progettuali, 8.131 (testo 2), 8.133, 8.134, 8.140, **9.4** Strutture ospedaliere, **10.6 (testo 2)** Fondo salva opere, 11.2, 11.3, 11.23, 11.35, **11.0.22 (testo 2)** Ecobonus strutture ricettive, 11.0.31, 12.19, 12.23, 12.0.7 (testo 2), **12.0.31** Digitalizzazione logistica, 45.0.6, 56.0.15, 78.5 (testo 2), 79.2 (testo 2), 82.2 (testo 2) e i subemendamenti 17.1000/24 e 17.1000/29.

Gli emendamenti 4.0.3 (testo 2), **8.105** Ferrovie Biella - Novara, 8.129 (testo 2), 8.137 e 31.0.6 **sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno** G/1586/114/5, G/1586/115/5, G/1586/116/5, G/1586/117/5 e G/1586/118/5.

E' stato presentato l'ordine del giorno G/1586/110/5 (testo 2).

Sono stati APPROVATI gli emendamenti 3.5 (testo 2), 6.0.49 (testo 2)-26.0.9 (testo 2), **7.3 (testo 4)** Agenzia nazionali investimenti pubblici, 8.25 (testo 3), 8.48 (testo 2), 8.146 (testo 2), **8.0.19 (testo 2)** Codice appalti vigili del fuoco, 8.0.24, 8.0.29 (testo 2), **8.0.31 (testo 5)** Cartellonistica monopattini, 11.0.20 (testo 2), 11.0.23 (testo 2), **11.0.32 (testo 3)** Commissione sussidi ambientalmente dannosi, 12.6, 18.0.78 (testo 2), 25.0.7 (testo 3), 28.34 (testo 3), 28.46 (testo 3), identico al 28.48 (testo 3), 28.49 (testo 2) e 28.50 (testo 2), 28.32 (testo 2), 28.88 (testo 2), **28.0.28 (testo 2)** Infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, **28.0.80 (testo 2)** Consiglio Nazionale Giovani, identico alle proposte 28.0.76 (testo 2), 28.0.77 (testo 2) e 28.0.78 (testo 2), nonché 28.0.54 (testo 3), identico alle proposte 28.0.53 (testo 2) e 28.57 (testo 2).

I restanti emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 28 sono stati respinti o accantonati.

E' stato presentato dai relatori l'emendamento 25.2000 (testo 2) ristrutturazione facciate.

Sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti dei relatori del 7 dicembre.

Sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 3.5 (testo 2), 6.0.49 (testo 2)-26.0.9 (testo 2), 7.3 (testo 4), 7.47 (testo 3) (già 99.5 (testo 2)), 8.23 (testo 2), 8.25 (testo 3), 8.48 (testo 2), 8.146 (testo 2), 8.0.29 (testo 2), 8.0.31 (testo 5), 11.0.20 (testo 2), 11.0.23 (testo 2), 11.0.32 (testo 3), 17.1000/75 (testo 2), 18.0.78 (testo 2), 25.0.7 (testo 3), 28.34 (testo 3), 28.46 (testo 3), identico al 28.48 (testo 3), 28.49 (testo 2) e 28.50 (testo 2), 28.32 (testo 2), 28.88 (testo 2), 28.0.15 (testo 3), 28.0.28 (testo 2), 28.0.80 (testo 2), identico alle proposte 28.0.76 (testo 2), 28.0.77 (testo 2), e 28.0.78 (testo 2), 28.0.54 (testo 3), identico alle proposte 28.0.53 (testo 2) e 28.57 (testo 2).

Ddl 1586 – Legge di Bilancio 2020

Senato della Repubblica

- Ddl 1586: [Scheda](#) – [Dossier Senato](#) – [Ddl 1586 errata-corrige](#)
- Relatori: [Senatrice Accoto \(M5S\)](#) e [Senatore Stefano \(PD\)](#)
- [Componenti della Commissione Bilancio](#)
- [Link alla pagina della documentazione degli auditi](#)
- [Link agli emendamenti presentati in Commissione Bilancio](#)

Elenco aggiornato con le sedute di lunedì 9 dicembre, con l'indicazione degli emendamenti **reformulati, ritirati e trasformati in odg, e APPROVATI.**

Ordini del giorno

Numero Odg	Oggetto	Primo firmatario	Iter
1	ATAC - Roma		Non segnalato
7	Xylella		Non segnalato
11	DURC Appalti		Non segnalato
15	Giochi		Non segnalato
27	Canone RAI - ANPAL		Non segnalato
40	Equo compenso		Non segnalato
52	Concessionarie autostradali		Non segnalato
55	ANAC - risparmiatori		Non segnalato
66	Codice appalti - regolamento unico		Non segnalato
67	ANAS		Non segnalato
70	Norme tecniche costruzioni		Non segnalato
73	Strade - Benevento		Non segnalato
76	Autorità portuali		Non segnalato

Emendamenti Governo presentati il 30 Novembre 2019

8.1000	Asili nido	
18.0.1000	Consiglio di Stato	
18.0.1001	Corte dei Conti	
44.1000	Ricerca	
47.0.1000	Infrastrutture digitali	
53.1000	Smart city	
55.0.1000	Sanità	
87.1000	Documento unico-Aci	

Emendamenti Governo presentati il 4 Dicembre 2019

17.1000	Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Fondo abitazioni, Auto aziendali, Imposta compostabili, Fondo solidarietà comunale, Beni immobili, Imposte, Concessioni autostradali e altri settori	
----------------	---	--

Emendamenti Relatori presentati il 9 dicembre 2019

6.2000	INPS	
7.2000	Cortina giochi	
8.2002	Affidamento lavori opere pubbliche	
8.2003	Rete viaria Commissario Regione Sicilia	
11.2000	Zone economiche Ambientali	
25.2000	Ristrutturazione facciate	
28.2001	Provvedimenti giudiziari condanne definitiva 2019	
28.0.2001	Educazione finanziaria	
32.0.2000	Banche credito cooperativo	
39.2000	Società per azioni soggette a controllo	

40.2000	Fondo autosufficienze	
44.2001	Fiera del libro di Francoforte	
47.2000	Inail – Banca dati informatizzata	
58.0.2001	Ammortizzatori sociali (Anpal)	
58.0.2002	Incentivo esodo lavoratori editoria	
58.0.2003	Fondo vittime infortuni	
63.2000	Fondo celebrazioni 50 anni Regioni	
91.0.2000	Doppia imposizione Agenzia entrate	
91.0.2001	Codice fiscale intermediari finanziari statunitense	
91.0.2002	Trattamento fiscale Università non statali	

Emendamenti segnalati dai Gruppi e suo iter

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
3.4 (T2)	SS 29 frana del Ruinon	Arrigoni	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 27/11
5.1	Cannabis	Bonino	Segnalato dal MISTO Dichiarato inammissibile per assenza di

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
			copertura 27/11.
5.0.1	Porti	Coltorti	Segnalato dal M5S Ritirato il 30/11
6.1	Inail, sicurezza	Guidolin	Segnalato dal M5S Ritirato il 30/11
7.1	Aree crisi	Anastasi	Segnalato dal M5S Ritirato il 9/12
7.3 (T3) APPROVATO TESTO 4	Agenzia nazionali investimenti pubblici	Manca	Segnalato dal PD Presentato testo 2, il 27/11 Presentato testo 3, il 30/11 APPROVATO IL 9/12 TESTO 4
7.7 (T2)	Cortina Olimpiadi Invernali 2026	Romeo	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11
7.10 (T2)	Cortina Olimpiadi Invernali 2026	Romeo	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11
7.14	Metro C di Roma	De Petris	Segnalato dal MISTO Ritirato il 9/12
7.16	MOSE	Ferrazzi	Segnalato dal PD Ritirato il 9/12

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
7.24	Jonica 106	Salvini	Segnalato dalla LEGA
7.25	Autostrada Tirrenica	Nisini	Segnalato dalla LEGA
7.30	Metropolitana 5 (Monza)	Pellegrini	Segnalato dalla LEGA
7.34	Strada statale 42	Pergreffi	Segnalato dalla LEGA
7.39	Gara gestione MOSE	Salvini	Segnalato dalla LEGA
7.40	Terremoti	Salvini	Segnalato dalla LEGA
7.41	Sicurezza strade ponti Tibre	Salvini	Segnalato dalla LEGA
7.42	A15 - A22 Cremona Mantova	Bossi Simone	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11
7.47 (T2)	Cortina Olimpiadi Invernali 2026	Faggi	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11 E' stato inoltre riformulato l'emendamento 99.5, successivamente rinumerato 7.47 (già 99.5 testo 2). Presentato testo 2, il 27/11
7.0.19	Dissesto idrogeologico	Ferrazzi	Segnalato dal PD
8.94	Viadotto in località Valle Brembilla	Gallone	Segnalato da FI-BP Dichiarato inammissibile per materia 26/11.

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
8.103	SP 29 nel comune di Valfurva (SO)	Riccardi	Segnalato dal M5S Ritirato il 9/12
8.105	Ferrovie Biella - Novara	Pirro	Segnalato dal M5S Ritirato e trasformato in G/1586/115/5
8.116 (T2)	Codice appalti art. 183 proposte progettuali	Collina	Segnalato dal PD Dichiarato inammissibile per materia 26/11. Presentato testo 2, il 27/11 Ritirato il 9/12
8.117 (T2)	Codice appalti art. 183 proposte progettuali	Ferrero	Segnalato dalla LEGA Dichiarato inammissibile per materia 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
8.0.2 (T2)	Sicurezza opere	Salvini	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11 Respinto il 30/11
8.0.9	CDP – Fondo salva opere	Damiani	Segnalato dal FI-BP
8.0.14 (T2)	Genova porti	Ripamonti	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 04/12

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
8.0.19 (T2) APPROVATO	Codice appalti vigili del fuoco	Durnwalder	Segnalato da AUTONOMIE (SVP-PATT-UV) Testo 2, dichiarato inammissibile per materia 27/11. Riammesso all'esame il 30/11 (8.0.18 identico ritirato il 30/11) APPROVATO IL 9/12
8.0.27	Fondi opere in calcestruzzo	Ricciardi	Segnalato dal M5S Trasformato in G/1586/88/5 il 30/11
8.0.31 (T4) APPROVATO TESTO 5	Cartellonistica monopattini	Comincini	Segnalato da IV-PSI Presentato testo 2, il 21/11 Dichiarato inammissibile per materia 26/11. Presentato testo 3, il 27/11 Testo 3, dichiarato inammissibile per assenza di copertura 27/11. Presentato testo 4, il 30/11 APPROVATO IL 9/12 TESTO 5
9.4	Strutture ospedaliere	Castellone	Segnalato dal M5S Ritirato il 9/12
9.0.3	Fondo indennizzi risparmiatori	Urso	Segnalato da FdI Dichiarato inammissibile per materia 26/11.

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
9.0.5	Fondo indennizzi risparmiatori obbligazioni	Urso	Segnalato da FdI Respinto il 30/11
10.6 (T2)	Fondo salva opere	Coltorti	Segnalato dal M5S Presentato testo 2, il 22/11 Ritirato il 9/12
10.0.2 (T2)	Retroporto Genova	Bruzzone	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11
11.0.1 (T2)	Energie rinnovabili	Paragone	Segnalato dal M5S Presentato testo 2, il 21/11
11.0.22 (T2)	Ecobonus strutture ricettive	Moronese	Segnalato dal M5S Presentato testo 2, il 21/11 Ritirato il 9/12
11.0.32 (T2) APPROVATO TESTO 3	Commissione sussidi ambientalmente dannosi	De Petris	Segnalato dal MISTO Dichiarato inammissibile per materia 26/11. Presentato testo 2, il 26/11 APPROVATO IL 9/12 TESTO 3
12.0.2	Rottamazione veicoli	Anastasi	Segnalato dal M5S (Segnalato il 30/11)
12.0.5	Infrastrutture ricariche auto elettriche	Anastasi	Segnalato dal M5S Ritirato il 30/11

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
12.0.11	Ricarica veicoli elettrici	Gallone	Segnalato da FI-BP (Segnalato il 27/11) Dichiarato inammissibile per materia 27/11.
12.0.12	Mobilità elettrica	Gallone	Segnalato da FI-BP (Segnalato il 27/11) Dichiarato inammissibile per materia 27/11.
12.0.31	Digitalizzazione logistica	Errani	Segnalato dal MISTO Ritirato il 9/12
12.0.33 (T3)	Agevolazione tariffe aeree Sicilia	Floridia	Segnalato dal M5S Presentato testo 2, il 26/11 Presentato testo 3, il 27/11
12.0.54	Funicolari trasporto persone	Tosato	Segnalato dalla Lega Dichiarato inammissibile per materia 26/11.
12.0.52	Aeroporto Lamezia Terme	Pepe	Segnalato dalla Lega (Segnalato il 30/11)
12.0.58	Disciplina società in house Codice appalti art. 178	Tosato	Segnalato dalla Lega
12.0.61	Materiale rotabile	Comincini	Segnalato da IV-PSI Ritirato il 30/11 Trasformato in odg G/1598/106/5

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
			il 04/12
13.0.1 (T2)	INAIL sanzioni amministrative	Romano	Segnalato dal M5S Presentato testo corretto, il 27/11
17.8 (T3)	Vigili del fuoco – addizionale diritti d'imbarco	Candiani	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11 Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 3, il 27/11
19.0.3 (T2)	Efficienza energetica	Nastri	Segnalato da FdI Presentato testo 2, il 27/11 Respinto il 30/11
22.33	Cybersecurity	Craxi	Segnalato da FI-BP
22.0.24 (T2)	Preammortamento auto aziendali	Anastasi	Segnalato dal M5S Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
24.0.20 (T2)	Proroga IMU eventi sismici	Bernini	Segnalato da FI-BP Presentato testo 2, il 27/11
24.0.61	Zone ZES Venezia Rovigo	Ferrazzi	Segnalato dal PD
24.0.68	Genova A10 credito imprese	Pinotti	Segnalato dal PD

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
25.1	Bonus facciate	Santillo	Segnalato dal M5S
26.0.15 (T2)	Cambiale digitale	Pesco	Segnalato dal M5S Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 26/11
26.0.17 (T2)	Dissesto idrogeologico	Lorefice	Segnalato dal M5S Presentato testo 2 - 22/11/2019
28.5 (T3)	Ricerca	Grassi	Segnalato dal M5S Presentato testo 2, il 26/11 Testo 2, dichiarato inammissibile per assenza di copertura 27/11. Presentato testo 3, il 27/11
28.78	Trasporto scolastico	Granato	Segnalato dal M5S
28.0.28 APPROVATO TESTO 2	Infrastrutture europee delle scienze umane e sociali	Iori	Segnalato dal PD APPROVATO IL 9/12 TESTO 2
28.0.77 APPROVATO TESTO 2	Consiglio Nazionale Giovani	Fazzolari	Segnalato da FdI APPROVATO IL 9/12 TESTO 2 identico alle proposte 28.0.76 (testo 2), 28.0.77 (testo 2) e 28.0.78 (testo 2)
28.0.80	Consiglio Nazionale Giovani	Nencini	Segnalato da IV-PSI

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
APPROVATO TESTO 2			APPROVATO IL 9/12 TESTO 2 identico alle proposte 28.0.76 (testo 2), 28.0.77 (testo 2) e 28.0.78 (testo 2)
29.0.4 (T2) inammissibile limitatamente al comma 2.	Codice appalti art. 181 progetto definitivo	D'Alfonso	Segnalato dal PD Dichiarato inammissibile per materia 26/11. Presentato testo 2, il 27/11 Testo 2, dichiarato inammissibile per materia 27/11, limitatamente al comma 2.
30.0.6	Limitazione uso contante	Fazzolari	Segnalato da FdI Respinto il 30/11
30.0.29 (T3)	(Ripristino) I.R.I.	Calandrini	Segnalato da FdI Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11 Testo 2, dichiarato inammissibile per assenza di copertura 27/11. Presentato testo 3, il 30/11 Respinto il 30/11
30.0.34	Rivalutazione dei beni d'impresa	Faggi (Lega)	Segnalato dalla Lega Ritirato il 30/11
30.0.35	Pir (Risparmi)	Anastai	Segnalato dal M5S

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
			Ritirato il 30/11
31.4	Fondo solidarietà trasposto aereo	Lupo	Segnalato dal M5S
31.7	Pagamenti POS	Ciriani	Segnalato da FdI
31.9	Pagamenti POS	Pichetto Fratin	Segnalato da FI-BP
31.0.3	Fatturazione utenze telefoniche tv internet	Fazzolari	Segnalato da FdI
32.0.2	Agricoltura	Salvini	Segnalato dalla LEGA
32.0.3	Agricoltura	Salvini	Segnalato dalla LEGA
32.0.4	Agricoltura	Salvini	Segnalato dalla LEGA
32.0.76	Agricoltura	Vallardi	Segnalato dalla LEGA
32.0.15 (T2)	Telefonia mobile	Moles	Segnalato da FI-BP Dichiarato inammissibile per materia 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
32.0.48	TU Società partecipazione pubblica	Laniele	Segnalato da AUTONOMIE (SVP-PATT-UV) Dichiarato inammissibile per materia 26/11.

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
32.0.49	TU Società partecipazione pubblica	Conzatti	Segnalato da IV Dichiarato inammissibile per materia 26/11.
32.0.85	Cartolarizzazione	Fenu	Segnalato dal M5S
32.0.86	Cartolarizzazione rischio società	Fenu	Segnalato dal M5S
32.0.90 (T2)	Intermediazione finanziaria	Conzatti	Segnalato da IV Dichiarato inammissibile per materia 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
32.0.85	Banche	Fenu	Segnalato dal M5S
32.0.86	Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società	Fenu	Segnalato dal M5S
32.0.131	Start-up innovative	Bernini	Segnalato da FI-BP
32.0.139	Solvibilità fiscale	Fazolari	Segnalato da FdI
32.0.143	Lavoro accessorio	Faraone	Segnalato da IV
32.0.145 (T2)	EAV (Napoli) – Sicurezza ferroviaria	Valente	Segnalato dal PD Presentato testo 2, il 30/11
33.0.4	Lavoro portuale	Comincini	Segnalato da IV
35.2	Tralicci telecomunicazione	Errani	Segnalato dal MISTO

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
36.1 (T2)	Zone ZES	Guidolin	Segnalato dal M5S Presentato testo 2, il 21/11
36.12	Spazi doganali	Urso	Segnalato da FdI
36.14	Zona logistica Veneto Friuli Liguria	Urso	Segnalato da FdI
36.21	Autorità portuale e integrazione e di modifica del punto franco	Urso	Segnalato da FdI
36.0.3 (T2)	Zone ZES	Stefani	Segnalato dalla LEGA Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
36.0.4 (T3)	Zone ZES settore trasporti	Vono	Segnalato da IV Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11 Presentato testo 3, il 30/11
36.0.10	Zone ZES	Toffanin	Segnalato da FI-BP
36.0.13	Hub portuali	Damiani	Segnalato da FI-BP
36.0.15	Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro	Auddino	Segnalato dal M5S
39.0.4 (T2)	Crisi industriali	Campagna	Segnalato dal M5S

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
			Presentato testo 2, il 27/11
39.0.56	Villa San Giovanni collegamenti	Siclari	Segnalato da FI-BP
40.0.1	Start- up vocazione sociale art. 112 Codice appalti	Comincini	Segnalato da IV Ritirato l'emend. E trasformato in odg G/1586/110/5 il 04/12
42.6	Abbonamento Rai	Schifani	Segnalato da FI-BP
42.7 (T3)	Abbonamento Rai	Messina	Segnalato dal PD Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 26/11 Testo 2, dichiarato inammissibile per assenza di copertura 27/11. Presentato testo 3, il 27/11
42.8 (T2)	Abbonamento Rai	Ruspancini	Segnalato da FdI Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11.
42.0.8 (T2)	Canone Rai	Rivolta	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11
42.0.9	Tutela utenti offerte telefoniche e fatturazione	Lannutti	Segnalato dal M5S

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
42.0.10	Fondo videosorveglianza anziani e minori	Giammanco	Segnalato da FI-BP
42.0.11	Fondo videosorveglianza anziani e minori	Salvini	Segnalato dalla LEGA
43.0.12	Recupero crediti	Urso	Segnalato da FdI Respinto il 30/11
44.8	Guida turistica	Centinaio	Segnalato dalla LEGA Dichiarato inammissibile per materia 26/11.
44.0.32	Contenzioso – procedimenti giudiziari	Centinaio	Segnalato dalla LEGA Respinto il 30/11
45.1	Editoria	Collina	Segnalato dal PD Presentato testo 2, il 21/11
45.16 (T2)	Editoria	Tosato	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11
45.0.5	Emittenti televisive	De Petris	Segnalato dal MISTO
45.0.7	Editoria	Montevecchi	Segnalato dal M5S
46.0.1	Lavoratori settore telecomunicazioni	Coltorti	Segnalato dal M5S
47.9 (T2)	Consob	Calandrini	Segnalato da FdI Presentato testo 2, il 2/11

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
47.0.2 (T2)	Identità digitale	Garruti	Segnalato dal M5S Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
47.0.14 (T2)	Notifiche digitali	Garruti	Segnalato dal M5S Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
47.0.17	5G	Santillo	Segnalato dal M5S
49.1	Lavoro e pensioni	Garruti	Segnalato dal M5S Ritirato il 01/12
50.3	Pignoramento	Lomuti	Segnalato dal M5S IL 30/11 L'emendamento 50.3 è stato sostituito con l'emendamento 53.0.20.
50.0.4 (T2)	Contributo unificato	Urraro	Segnalato dal M5S Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11 Ritirato il 30/11

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
52.0.7	Reating legalità imprese	Mirabelli	Segnalato dal PD Presentato testo 2, il 27/11 Testo 2, dichiarato inammissibile per assenza di copertura e materia 27/11.
52.0.8	Equo compenso	Barboni	Segnalato da FdI Dichiarato inammissibile per materia 26/11.
52.0.9	Crisi aziendali	Piarulli	Segnalato dal M5S Presentato testo 2, il 27/11 Testo 2, dichiarato inammissibile per materia 27/11.
53.1	Edilizia e risparmio energetico	Pellegrini	Segnalato dal M5S
53.21	Edilizia	Laus	Segnalato dal PD
53.23	Parcheggi	Magorno	Segnalato da IV-PSI Ritirato il 30/11
53.0.26 (T2)	Rigenerazione urbana	Pellegrini	Segnalato dal M5S Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 26/11
53.0.30 (T3)	Digitalizzazione logistica (porti, interporti, ferrovie e autotrasporto)	Collina	Segnalato dal PD Presentato testo 2, il 26/11 Presentato testo 3, il 30/11

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
54.0.6	Farmacie	Boldrini	Segnalato dal PD
55.1	Sanità	Cstellone	Segnalato dal M5S
55.6	Dispositivi medici regioni	Errani	Segnalato dal MISTO
55.0.102	Fondo tariffe Sanità	Pichetto Fratin	Segnalato dal FI-BP Respinto il 30/11
55.0.48	Fondo tariffe Sanità	Damiani	Segnalato dal FI-BP Respinto il 30/11
55.0.102	Sanità tariffe	Pichetto Fratin	Segnalato dal FI-BP Respinto il 30/11
55.0.118	Farmacie quota 51%	Di Marzio	Segnalato dal M5S Dichiarato inammissibile per materia 26/11.
55.0.117	Medicinali	Pisani G.	Segnalato dal M5S (Segnalato il 27/11) Ritirato il 30/11
55.0.148 (T2)	Farmaci orfani	Binetti	Segnalato da FI-BP Presentato testo 2, il 27/11
56.0.1	Lavoro e pensioni	Laforgia	Segnalato dal MISTO

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
56.0.3	Lavoro e pensioni	Nannicini	Segnalato dal PD
57.2 (T2)	Lavoro e pensioni	Pichetto Fratin	Segnalato da FI-BP Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11 Respinto il 30/11
58.0.4	Casse professionali	De Bertoldi	Segnalato da FdI Respinto il 30/11
58.0.41	Fondo dipendenti pubblici cassa di assistenza	Dell'Olio	Segnalato dal M5S
58.0.46	Casse previdenziali giovani professionisti	Mules	Segnalato da FI-BP
60 – tutti	Agricoltura		
60.0.66 (T2)	Rateizzazione amministrativa previdenziale	Battistoni	Segnalato da FI-BP Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11 Respinto il 30/11
60.0.80 (T2)	Fondi rustici accessi stradali	Battistoni	Segnalato da FI-BP Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11 Ritirato il 30/11 Trasformato in odg G/1598/96/5 il 04/12

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
60.0.100	Xylella	Marti	Segnalato dalla Lega Dichiarato inammissibile per materia 26/11.
60.0.104 (T2)	Xylella	Comincini	Segnalato da IV Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
60.0.123 (T2)	Edilizia scolastica	Faraone	Segnalato da IV-PSI Presentato testo 2, il 27/11
62.0.5	Soppressione struttura di progettazione beni e edifici pubblici	D'Ariezo	Segnalato dal PD
63.0.43 (T2)	Rifinanziamento fondo TPL	Marcucci	Segnalato dal PD Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
63.0.46 (T2)	TPL Piemonte	Ferrero	Segnalato dalla Lega Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 21/11 Respinto il 30/11
63.0.48	TPL Sicilia	Sudano	Segnalato da IV
63.0.49	Trasporto aereo Sicilia	Schifani	Segnalato da FI-BP

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
63.0.51	TPL Sicilia	Schifani	Segnalato da FI-BP
63.0.63	Disciplina società in house Codice appalti art. 178	Tosato	Segnalato dalla Lega
65.0.5 (T2)	Stabilizzazione personale uffici speciali ricostruzioni post-sisma	Quagliariello	Segnalato da FI-BP Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
65.0.58	Rimodulazione accantonamento obbligatorio fondo crediti di dubbia esigibilità	Marcucci	Segnalato dal PD
65.0.89	Zona ZES Parma	Saponara	Segnalato dalla Lega
70.0.26 (T2)	TPL Piemonte	Pichetto	Segnalato da FI-BP Presentato testo 2, il 30/11
71.2	Consip acquisti e servizi	Manca	Segnalato da PD
71.3	Consip acquisti e servizi	Pichetto	Segnalato da FI-BP
71.0.5	Codice appalti, art. 113-bis ritardi pagamenti appalti pubblici	Arrigoni	Segnalato da Lega Respinto il 01/12
72.7	ANAC centrali di committenza art. 38 Codice appalti	Cioffi	Segnalato dal M5S Presentato testo 2, il 27/11
72.11	Spedizioni postali	Collina	Segnalato dal PD

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
72.24	Soppressione centrale di progettazione	Santillo	Segnalato dal M5S
76.1	Accisa sul gasolio commerciale	Matteo Salvini	Segnalato dalla LEGA Respinto il 30/11
78.10	Auto aziendali sopprimere l'art.	De Bertoldi	Segnalato da FdI Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11.
78.13	Veicoli uso promiscuo	Marcucci	Segnalato dal PD
78.22 (T2)	Leasing veicoli noleggio	Lanzi	Segnalato dal M5S Presentato testo 2, il 21/11
81.0.2 (T2)	Cannabis	Mollame	Segnalato dal M5S Ritirato il 30/11
82.0.2	Locazioni brevi	Ferro	Segnalato da FI-BP
82.0.18	Diritti d'autore	Ferro	Segnalato da FI-BP
82.0.21	Locazioni brevi	Ferro	Segnalato da FI-BP
84.2	Servizi digitali	Pichetto Fratin	Segnalato da FI-BP Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Revocata l'inammissibilità 06/12

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
84.5	Servizi digitali	Gasparri	Segnalato da FI-BP
84.6	Servizi digitali	Gasparri	Segnalato da FI-BP
84.7 (T2)	Servizi digitali	Collina	Segnalato dal PD Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 26/11
84.10 (T2)	Servizi digitali	Iannone	Segnalato da FdI Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
84.11 (T2)	Servizi digitali	Rivolta	Segnalato dalla LEGA Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
84.23	Fondo informazione	Ruspendini	Segnalato da FdI
84.0.4 (T2)	Riproduzione mancati guadagni	Collina	Segnalato dal PD Presentato testo 2, il 27/11
86.0.3	Disciplina piani di risparmio a lungo termine PIR	Zuliani	Segnalato dalla LEGA

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
86.0.9	Banche /Diamanti	Lannutti	Segnalato dal M5S
88.3 (T2)	Regime forfettario	De Bertoldi	Segnalato da FdI Presentato testo 2, il 27/11 Respinto il 30/11
88.18 (T2)	Regime forfettario	Iannone	Segnalato da FdI Presentato testo 2, il 27/11
88.0.14 (T2)	Imprese under 30	Bernini	Segnalato da FI-BP Presentato testo 2, il 27/11 Respinto il 30/11
89.4	Beni di impresa	Steger	Autonomie
89.5 (T2)	Rendimento dei beni	Steger	Segnalato da AUTONOMIE (SVP-PATT-UV) Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 26/11
89.15 (T2)	Piano risparmio lungo termine	Comincini	Segnalato da IV-PSI Presentato testo 2, il 27/11
91.2 (T2)	Sopprimere il comma 2 autostrade	Steger	Segnalato da AUTONOMIE (SVP-PATT-UV)

NUMERO EMENDAMENTO	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
			Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 26/11
91.4 (T2)	Società di progetto Codice appalti art. 184 concessioni autostradali	Craxi	Segnalato da FI-BP Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 27/11
91.0.51	Progetti infrastrutturali pubblici	Ferrari	Non risulta segnalato
91.0.105	Autobrennero	Conzatti	Segnalato da IV-PSI
92.2	Giochi	Endrizzi	Segnalato dal M5S (Segnalato il 27/11)
93.4	Vincite giochi	Mirabelli	Segnalato dal PD
94.0.6	Vendita case cantoniere (ANAS)	Serafini	Segnalato da FI-BP
95.5 (T2)	Immobiliare - Fusione IMU-TASI	Salvini (Lega)	Segnalato dalla LEGA Dichiarato inammissibile per assenza di copertura 26/11. Presentato testo 2, il 26/11
99.5 (T2)	Fondo Olimpiadi Milano Cortina 2026	Faggi	Segnalato dalla LEGA Presentato testo 2, il 21/11 E' stato inoltre riformulato l'emendamento 99.5, successivamente rinumerato 7.47 (già

NUMERO EMENDAMENT O	OGGETTO	PRIMO FIRMATARIO	ITER
			99.5 testo 2).
103.2	Riduzione fondi Milano Cortina 2026	Ferrero	Segnalato dalla LEGA